

# ASPECTA Assicurazione sulla vita legata al fondo interno - basket SEVEN STARS INVEST

## Futuro in Libertà

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

SCHEMA SINTETICA

NOTA INFORMATIVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO - BASKET  
"SEVEN STARS INVEST"

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.**

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa***

## SOMMARIO

### SCHEDA SINTETICA DELLA POLIZZA "FUTURO IN LIBERTÀ"

4

### NOTA INFORMATIVA

7

#### Premessa

7

#### Sezione A - Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

7

#### Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari

7

2. Rischi finanziari

7

3. Informazione sull'impiego dei premi

7

4. Prestazioni assicurative

8

(A) Prestazioni in caso di sopravvivenza alla data di scadenza

8

(B) Prestazioni in caso di morte

8

Limiti assuntivi

8

Determinazione dell'età

8

Esclusioni

9

(C) Copertura aggiuntiva

9

5. Valore della quota

9

#### Sezione C - Informazioni sul Fondo interno - Basket SEVEN STARS INVEST

10

Corrispondenza tra i profili di rischio e valori di volatilità

11

#### Sezione D - Informazione su costi, sconti e regime fiscale

11

7. Costi

11

8. Regime fiscale

12

#### Sezione E - Altre informazioni sul contratto

13

9. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

13

10. Lettera di conferma di investimento del premio

13

11. Proroga

13

12. Riscatto, riscatto parziale

14

13. Revoca della proposta

14

14. Diritto di recesso

14

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione prestazioni

14

16. Legge applicabile al contratto

15

17. Lingua in cui è redatto il contratto

15

18. Reclami

15

19. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

15

20. Informativa in corso di contratto

15

#### Sezione F - Dati storici sul fondo

15

21. Dati storici del rendimento

15

22. Dati storici di rischio

16

23. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno

16

24. Turnover di portafoglio del fondo

16

Allegato 3 - Tassi annuali inerenti la copertura caso morte

17

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

19

Allegato 1 - Importo minimo dei premi

23

Allegato 2 - Penalità in caso di riscatto

24

Allegato 3 - Caratteristiche tecniche

24

Allegato 4 - Festività in Lussemburgo diverse dalla festività italiane

24

### REGOLAMENTO DEL BASKET "SEVEN STARS INVEST"

25

<b>CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO PER INVALIDITÀ</b>	<b>27</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>29</b>
<b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003</b>	<b>30</b>

**SCHEMA SINTETICA DELLA POLIZZA "ASPECTA ITALIA BASKET UNIT LINKED"**

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

**La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

**1. INFORMAZIONI GENERALI****1.a) Impresa di Assicurazione**

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., fa parte del gruppo Talanx A.G., uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi.

**1.b) Denominazione del contratto**

ASPECTA Italia Basket Unit Linked.

**1.c) Tipologia del contratto**

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un fondo interno - basket, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

**1.d) Durata**

La durata è quella indicata nel certificato di assicurazione e nella proposta. Tale durata non può essere inferiore a cinque anni, né superare i cinquantasette anni, fatta salva la possibilità da parte del Contraente, qualora l'Assicurato sia ancora in vita alla scadenza del contratto, di proroga per un periodo massimo di cinque anni.

Prima della scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale. Nelle polizze a premio unico il diritto di riscatto può essere esercitato a partire dal primo anniversario della data di decorrenza della polizza medesima, mentre nelle polizze a premio annuo il diritto di riscatto può essere esercitato a partire dal secondo anniversario della data di decorrenza della polizza medesima, in coincidenza con la scadenza del pagamento di una delle rate di premio. Inoltre, il riscatto parziale è consentito solo per le polizze il cui valore residuo, successivamente al riscatto, non sia inferiore a 2.500 euro.

**1.e) Pagamento dei premi**

Il Contraente pagherà alla Compagnia un premio unico ovvero i premi annui che sono indicati nella proposta e nel certificato di assicurazione.

Il Contraente può richiedere l'applicazione del meccanismo di incremento annuo dei premi.

Il premio unico deve essere di importo non inferiore a 5.000,00 euro. I premi annui devono essere di importo non inferiore a 300,00 euro ciascuno. L'importo minimo della somma complessiva dei premi è di 5.000,00 euro in caso di premi annui senza incremento annuo del premio, mentre è di 10.000,00 euro in caso di premi annui con incremento annuo del premio.

**2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**

La presente polizza ha la finalità di consentire la conversione dei premi versati in quote del fondo interno - basket. Una parte del premio versato viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità e, in caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva, anche al rischio di invalidità previsto dal contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

**3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE**

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

**a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto la Compagnia pagherà ai Beneficiari in vita una somma pari al valore delle quote attribuite alla polizza calcolato alla data di scadenza.

**b) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato prima della data di scadenza della polizza, la Compagnia erogherà l'importo maggiore tra le seguenti prestazioni:

- (1) il minimo garantito, pari alla somma complessiva dei premi moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (variabile tra un minimo dell'1% ed un massimo del 200%);
- (2) l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più l'1% della somma complessiva dei premi. Il valore della polizza verrà determinato con modalità analoghe a quelle previste per l'ipotesi di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza.

**c) Prestazioni in caso di invalidità**

In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno di cui alle relative Condizioni Speciali di Assicurazione, qualora l'Assicurato abbia a subire un infortunio ovvero una malattia che abbia come conseguenza un'invalidità permanente che ne determini l'incapacità al guadagno, la Compagnia provvederà al pagamento di tutto o in parte dei premi annui che vengano a scadere successivamente al centottantunesimo giorno dal ricevimento della comunicazione relativa all'evento che ha causato l'invalidità dell'Assicurato

durante la validità della copertura, sino al compimento del suo 65° anno di età.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolamentate dagli articoli 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché dall'art. 5 delle Condizioni Speciali di Assicurazione (Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità).

#### 4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

**L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

	P R O F I L O D I R I S C H I O					
	Basso	Medio	Medio Basso	Medio Alto	Alto	Molto Alto
SEVEN STARS INVEST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente

I rischi finanziari a carico del Contraente, connessi all'oscillazione delle quote del fondo interno - basket, sono i seguenti:

- ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati;
- ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

##### 4.b) Profilo di rischio del fondo interno - basket

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del fondo prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate.

#### 5. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo interno - basket riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi

che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogia operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata, sulle tipologie di fondo di seguito rappresentate, sull'età (soltanto per quanto concerne il costo per la copertura in caso di morte) ed impiegando un'ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformances in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi dell'eventuale copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" per contratti annuali

Fondo interno - Basket: **SEVEN STARS INVEST** (profilo di rischio Alto / Molto Alto)

Premio Annuo: € 750		Premio Annuo: € 1.500		Premio Annuo: € 3.000	
Età: Qualunque		Età: Qualunque		Età: Qualunque	
Durata dell'operazione Assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione Assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione Assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5 anni	9,44%	5 anni	8,84%	5 anni	8,55%
10 anni	6,37%	10 anni	5,92%	10 anni	5,69%
15 anni	5,32%	15 anni	4,96%	15 anni	4,78%
20 anni	4,44%	20 anni	4,13%	20 anni	3,98%
25 anni	4,10%	25 anni	3,83%	25 anni	3,69%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO - BASKET

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato dal fondo interno - basket negli ultimi 6 e 12 mesi. Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi. Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Nella tabella che segue viene visualizzato il rendimento storico del fondo interno - basket cui la polizza è collegata.

Rendimento medio annuo composto del fondo interno - basket		
	Ultimi 6 mesi	Ultimi 12 mesi
SEVEN STARS INVEST	15,3%	20,5%
Benchmark	12,9%	18,9%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri


Tasso medio di inflazione		
Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
2%	2,3%	2,4%

7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Generale in Italia  
 Franco L. Boffa



## NOTA INFORMATIVA

### PREMESSA

La presente Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del prodotto assicurativo "FUTURO IN LIBERTÀ" di ASPECTA. Essa non è da intendersi in alcun modo come sostitutiva o modificativa delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione che per legge regolano il contratto e che sono fornite al Contraente insieme alla presente Nota Informativa.

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

La presente polizza è emessa da «ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.».

La Compagnia è costituita in forma giuridica di società anonima. Trattasi di forma giuridica analoga ad una società per azioni italiana. La sede legale della Compagnia è in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

**La sede secondaria in Italia con la quale sarà concluso il contratto si trova in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano.**

Il recapito telefonico è il seguente: **800 211986**, il sito Internet «[www.aspecta.it](http://www.aspecta.it)», l'indirizzo di posta elettronica [italia@aspecta.com](mailto:italia@aspecta.com).

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del Commissariat aux Assurances - Lussemburgo.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività ed ammessa dall'ISVAP ad operare in Italia ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo n. 174/1995. La Compagnia distribuisce il presente prodotto in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta a vigilanza da parte dell'ISVAP.

La società di revisione di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è KPMG AUDIT con sede in 31, Allée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

#### 2. Rischi finanziari

«ASPECTA Italia Basket Unit Linked» è una polizza assicurativa unit linked di tipo non previdenziale a premio unico o annuo, ai sensi della quale tutti i premi pagati dal Contraente, al netto dei costi meglio descritti in seguito, sono convertiti in quote del fondo interno - basket.

**Il valore delle quote del fondo interno - basket interno così attribuite alla polizza ne determinano il valore.**

**Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi di polizza risentirà direttamente delle oscillazioni di valore delle quote del fondo interno - basket. Il Contraente, quindi, beneficerà degli incrementi di**

**valore delle quote attribuite alla polizza, ma parteciperà altresì alle perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali quote.**

In altre parole, i rischi connessi all'acquisto di quote del fondo interno - basket consistono nel fatto che tali quote possono avere una quotazione oscillante dovuta alla fluttuazione dei titoli presenti nel patrimonio del fondo interno - basket stesso. Per quanto riguarda i titoli azionari il rischio dipende dai dati fondamentali delle società a cui si riferiscono nonché dall'andamento generale dei mercati finanziari. Per quanto concerne i Titoli di Stato, i titoli obbligazionari a tasso fisso ed indicizzato e altri strumenti del mercato monetario, la quotazione dipende dall'affidabilità dell'ente emittente e dalle variazioni dei tassi di mercato.

Se i titoli presi in considerazione sono denominati in valuta estera ai precedenti rischi si aggiungono anche quelli inerenti al rischio di cambio, cioè al rischio connesso alla fluttuazione del valore di cambio della moneta stessa.

#### 3. Informazioni sull'impiego dei premi

I premi pagati dal Contraente, al netto dei costi di seguito descritti, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote del fondo interno - basket.

Una parte del premio versato viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità e, in caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva, anche al rischio di invalidità previsto dal contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Il premio per la copertura del rischio di mortalità verrà addebitato mensilmente mediante il prelievo su base individuale di quote attribuite alla polizza, con riferimento alle tavole di sopravvivenza applicabili.

Il premio relativo all'eventuale copertura aggiuntiva per l'esonero pagamento premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità verrà addebitato mensilmente mediante il prelievo su base individuale di quote attribuite alla polizza.

L'Impresa comunicherà annualmente al Contraente, attraverso l'agenzia di riferimento, il prelievo di quote attribuite alla polizza effettuate per la copertura del rischio di morte o per l'eventuale copertura del rischio di invalidità.



#### **4. Prestazioni assicurative**

La durata contrattuale va da un minimo di cinque anni ad un massimo di cinquantasette anni. La polizza avrà la durata indicata nel certificato di assicurazione e nella proposta, fatta salva la possibilità del Contraente di proroga ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

##### **(A) Prestazioni in caso di sopravvivenza alla data di scadenza**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza, la Compagnia pagherà ai Beneficiari in vita una somma pari al valore delle quote attribuite alla polizza, calcolato alla data di scadenza del contratto. Il valore della quota del fondo interno - basket sarà quello pubblicato il giorno della scadenza sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

##### **(B) Prestazioni in caso di morte**

In caso di decesso dell'Assicurato prima della data di scadenza della polizza, la Compagnia erogherà la maggiore tra le seguenti prestazioni:

- (1) il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 200%);
- (2) l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più l'1% della somma complessiva dei premi. Il valore della polizza verrà determinato con modalità analoghe a quelle previste per l'ipotesi di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza.

In caso di sospensione dal pagamento dei premi, così come previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il minimo garantito si riduce in conseguenza del ridursi della somma complessiva dei premi a seguito della sospensione del pagamento. Alla ripresa del pagamento dei premi entro 6 mesi dalla data di scadenza della rata di premio rimasta insoluta, gli originali elementi della polizza, ivi incluso il minimo garantito in caso di morte e la somma complessiva dei premi saranno integralmente ripristinati.

##### **Limiti Assuntivi**

La ASPECTA si riserva il diritto di richiedere oltre alla compilazione del questionario allegato alla proposta ulteriori accertamenti sanitari qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore ai valori indicati di seguito.

##### **A) Età dell'Assicurando inferiore di anni 50 al momento della stipula della polizza:**

- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia inferiore o uguale a 200.000,00 euro è sufficiente la compilazione del questionario medico presente in proposta;

- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 200.000,00 euro e inferiore o uguale a 300.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta e la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 300.000,00 euro e inferiore o uguale a 500.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici che verranno indicati da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 500.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici più ampi che verranno specificati da ASPECTA.

##### **B) Età dell'Assicurando uguale o superiore anni 50 al momento della stipula della polizza:**

- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia inferiore o uguale a 150.000,00 euro è sufficiente la compilazione del questionario medico presente in proposta;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 200.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta e la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 200.000,00 euro e inferiore o uguale a 300.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici che verranno indicati da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 300.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico presente in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici più ampi che verranno specificati da ASPECTA.

##### **Determinazione dell'età**

L'età presa in considerazione per determinare



l'ammontare della prestazione si calcola sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso, senza tener conto di giorni e mesi.

#### **Esclusioni**

**La copertura per il caso di morte non opera qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da una delle seguenti circostanze:** 1) suicidio dell'Assicurato nel primo anno di durata della polizza oppure entro un anno dall'incremento del minimo garantito in caso di morte o dalla ripresa del pagamento dei premi dopo una sospensione o interruzione ai sensi dell'articolo 11 delle Condizioni di Polizza; 2) partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi; 3) partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente; 4) fatto intenzionale del Contraente o di un Beneficiario; 5) contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti; 6) incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati, in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico.

#### **(C) Copertura aggiuntiva**

In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno di cui alle relative Condizioni Speciali di Assicurazione, la Compagnia provvederà al pagamento di tutto o in parte dei premi annui che vengano a scadere successivamente al centottantunesimo giorno dal ricevimento della comunicazione relativa all'evento che ha causato l'invalidità dell'Assicurato durante la validità della copertura, sino al compimento del suo 65° anno di età.

Per incapacità al guadagno si intende lo stato di invalidità dovuto a sopravvenuta malattia o infortunio, per effetto dei quali l'Assicurato perda - in tutto o in parte - la capacità allo svolgimento di qualunque attività lavorativa consona alle proprie capacità ed alla propria posizione sociale dell'Assicurato, anche se per il suo svolgimento l'Assicurato sia costretto ad una riqualificazione professionale.

In caso di invalidità dell'Assicurato che ne determini l'incapacità al guadagno, la Compagnia contribuirà al pagamento dei premi annui dovuti per l'intera durata dell'invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno, come segue:

- invalidità parziale inferiore al 25%: nessun contributo;
- invalidità parziale tra il 25% ed il 75%: contributo in misura proporzionale al grado di invalidità;
- invalidità superiore al 75%: pagamento dell'intero premio da parte della Compagnia.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo delle quote attribuite alla polizza.

**Avvertenza: in caso di riduzione del valore delle quote del fondo interno - basket è possibile che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.**

#### **5. Valore della quota**

Il calcolo del valore unitario della quota del fondo interno - basket verrà effettuato giornalmente.

Il valore unitario delle quote sarà pubblicato il giorno di scadenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet «www.aspecta.it».

Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.


I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese di seguito descritte, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote del fondo interno - basket, al valore delle quote come determinato l'ultimo giorno del mese precedente al pagamento del premio.

Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata l'ultimo giorno del mese precedente l'incasso del premio stesso. Per i premi pagati dal Contraente, successivamente al perfezionamento verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il 3° giorno lavorativo (nel Gran Ducato di Lussemburgo - vedi Allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

## C. INFORMAZIONI SUL FONDO INTERNO - BASKET A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

### 6. Fondo interno - basket

Denominazione fondo	SEVEN STARS INVEST		
Data inizio operatività del fondo interno-basket	30/04/2004		
Data di chiusura del fondo interno-basket	_____		
Categoria del fondo interno-basket	Azionario		
Valuta di denominazione	EURO		
Finalità del fondo interno-basket	Il fondo interno - basket di fondi Seven Stars Invest investe in fondi d'investimento azionari. In tal senso, la quota di fondi azionari può raggiungere il 100% del capitale del fondo interno - basket. La Compagnia di gestione seleziona i fondi target in cui investire il capitale degli assicurati secondo dei criteri prestabiliti. Si tratta di fondi d'investimento azionari che negli ultimi 25 anni (con riferimento alla data di edizione del fondo interno - basket) e per un periodo minimo di 20 anni hanno avuto una performance minima del 777%. L'obiettivo del fondo interno - basket è di raggiungere in un periodo di 20 anni una performance minima del 777% sebbene sia impossibile fornire garanzie, in particolare a causa degli sviluppi imprevedibili dei mercati dei capitali mondiali. Il profilo di rischio è alto.		
Orizzonte temporale minimo consigliato	10 anni		
Profilo di rischio del fondo interno-basket	Alto		
Composizione del fondo interno-basket	<div><div>COMPOSIZIONE DEL FONDO INTERNO-BASKET</div><div><div><div>Reddito fisso</div><div>Rendim. a Scadenza -</div><div>Durata Modificata -</div><div>Qualità Credito Media -</div></div><div><div>Prime 3 Regioni</div><div>Nord America 34.9</div><div>Europa Occidentale 31.3</div><div>Area non Euro</div><div>Europa Occidentale 26.6</div><div>Area Euro</div></div><div><div>Primi 3 Settori</div><div>Finanza 21.2</div><div>Salute 13.9</div><div>Beni industriali 11.9</div></div></div><div><div><div>Asset Allocation</div><div>(%)</div><div>Liquidità 4.5</div><div>Azioni 70.0</div><div>Obbligazioni 0.0</div><div>Altro 25.5</div></div><div></div><div><div>Morningstar Style Box®</div><div>Stile Azionario</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Capitalizz.</div><div>Large</div><div>Med</div><div>Small</div><div>Value Blend Growth</div><div>Stile</div></div></div><div>Dati al 31/10/2005</div></div></div>		
Stile gestionale del fondo interno-basket	Blend Large		
Parametro di riferimento (benchmark)	MSCI The World Index Free ND		
Destinazione proventi	_____		
Modalità valorizzazione quote	giornaliera		

Corrispondenza tra profili di rischio e valori di volatilità	
Vari profili di rischio	Valori di volatilità corrispondenti
Basso	_____
Medio basso	_____
Medio	_____
Medio alto	_____
Alto	19,8%
Molto alto	_____

## D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 7. Costi

#### 7.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 7.1.1 Costi gravanti sul premio

**Polizze a premio annuo.** Le spese connesse alla stipula del contratto ammontano al 5% della somma complessiva dei premi, calcolate sulla base di una durata massima della polizza di 20 anni.

*Esempio:*

Premio annuo	Durata polizza	Durata per il calcolo	Somma complessiva per il calcolo	Tasso annuo	Spese complessive di stipula (*)
1.000	10	10	10.000	5%	500
1.000	20	20	20.000	5%	1.000
1.000	30	20	20.000	5%	1.000

(\*) Dette spese saranno trattenute sui premi pagati nel corso dei primi due anni nella misura del 70% nel primo anno e del 30% nel secondo anno.

In caso di pagamento tramite R.I.D., il Contraente beneficerà di una riduzione delle spese inerenti alla gestione degli incassi che può variare di anno in anno. Per l'anno 2005, in caso di pagamento dei premi tramite RID, le spese di incasso sono pari al 4% del premio. Per spese inerenti all'incasso si intendono tutti quei costi che ASPECTA sopporta per la procedura degli incassi (apertura delega, invio flussi etc.) e la loro registrazione. Nel caso di pagamento dei premi con altri mezzi, le spese di incasso sono invece maggiorate di un ulteriore 5% del premio, per un totale del 9%. Questo è dovuto alla necessità da parte di ASPECTA di sostenere oltre ai costi di cui sopra nel caso del R.I.D. anche tutti quelli inerenti alla preparazione e invio, con il corrispettivo controllo, degli avvisi di pagamento dei premi.

Per ogni pagamento di premio annuo viene addebitato un tasso annuo del 0,005% della somma complessiva dei premi, relativo al periodo di assicurazione, per ogni anno della durata di paga-

mento dei premi (con il massimo di 40 anni). Questi sono ulteriori costi connessi alla stipula del contratto e all'assunzione del rischio che vengono ripartiti sulla durata contrattuale.

*Esempio:*

Premio annuo	Durata del contratto	Tasso annuo	Costi per ogni anno di durata del contratto
1.000	10	0,005%	5
1.000	20	0,005%	20
1.000	30	0,005%	45
1.000	40	0,005%	80

**Polizze a premio unico.** Le spese connesse alla stipula del contratto ammontano al 5% del premio unico. Viene inoltre addebitato il 2% del premio per spese di incasso.

**Per entrambi i tipi di polizza.** Le spese amministrative ammontano allo 0,05% mensile del valore della polizza e verranno trattenute mensilmente mediante cancellazione di quote. Inoltre vengono addebitate spese di gestione del contratto (sempre mediante cancellazione di quote) di un ammontare annuo di 40,00 euro moltiplicato per un fattore oscillante tra 1,0 e 1,8 in funzione della durata della polizza.

Il fattore viene determinato in questo modo:

- 1) per ogni anno della durata del pagamento del premio le spese saranno calcolate come segue:  
 $40 \text{ EUR} \times (1 + 2 \times n'/100)$   
 $n' = \min(n; 40)$  dove  $n$  è la durata contrattuale
- 2) dopo il periodo di pagamento dei premi o per il premio unico, le spese saranno calcolate come segue:  
 $40 \text{ EUR} \times (1 + 2 \times n'/100)$
- 3) per i contratti a premio annuo, in caso di sospensione di pagamento dei premi  
 $40 \text{ EUR} \times (1 + 2 \times n'/100)$

Tali spese saranno applicate solo a partire dal terzo anno per le polizze a premio annuo.

Le spese per la copertura del rischio nel caso morte vengono addebitate mensilmente mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza, sulla base delle tavole di sopravvivenza applicabili.

Inoltre, si evidenzia che commissioni di intermediazione ed altri costi connessi con la compravendita, usuali sul mercato finanziario, devono essere corrisposti al gestore del fondo interno - basket su ciascuna compravendita di quote del fondo interno - basket. Tali costi sono pari al 4% del premio netto e verranno applicati ad ogni pagamento del premio.

### 7.1.2 Costi per la copertura caso morte

Per la determinazione dettagliata del premio assicurativo si allega (Allegato 3) la tabella inerente ai tassi per alla copertura caso morte.

La determinazione del premio mensile viene fatto mediante determinazione puntuale della reale copertura assicurativa:

- prestazione assicurata determinata dal Contraente meno valore della polizza.

Tale capitale viene moltiplicato per il tasso relativo all'età e al sesso dell'Assicurato e diviso per dodici.

Tale importo viene addebitato mensilmente mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza.

Qui di seguito si sono predisposti alcuni esempi:

**Premio massimo della copertura assicurativa per ogni 500,00 euro di prestazione assicurata**

Età	Premio annuo
30	0,77
40	0,87
50	2,29
60	6,70

### 7.1.3. Costi per la copertura aggiuntiva esonero pagamento premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità

Il premio annuo per l'esonero pagamento premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità è pari al 5,40576% del premio annuo. Tale importo viene addebitato mensilmente mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza. La Compagnia darà annualmente comunicazione al Contraente del prelievo effettuato.

Qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato dovesse superare l'età massima fissata dalle Condizioni di polizza per il mantenimento della copertura complementare eventualmente annessa al contratto, il relativo premio non sarà più dovuto.

### 7.1.4 Costi per il riscatto totale e parziale

In caso di riscatto totale e parziale verranno applicate le seguenti penalità di riscatto:

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Terzo	0,50
Quarto	0,25
Quinto	0,10
dal Sesto in poi	0,05

### 7.2 Costi gravanti sul fondo interno

#### Remunerazione dell'Impresa di Assicurazione

Nella tabella che segue vengono indicate la commissione percentuale di gestione applicata dalla Compagnia nonché la periodicità di prelevamento del costo. Viene anche indicata quale quota della predetta commissione percentuale di gestione va a remunerare l'eventuale servizio di asset allocation di OICR collegati al fondo interno - basket e quale quota della predetta commissione vada invece a remunerare l'attività di amministrazione del contratto.

Commissione percentuale di gestione applicata dalla Compagnia		Periodicità del prelievo del costo
Quota relativa al servizio di asset allocation di OICR collegati	0,50%	trimestrale
	2%	annua
Quota parte relativa all'amministrazione del contratto	0,05%	mensile
	0,6%	annua

Per il Total Expenses Ratio (TER) si rinvia all'art. 23 della presente Nota Informativa.

L'addebito delle commissioni di gestione applicate dalla Compagnia può avvenire solo mediante la riduzione del numero di quote attribuite al contratto.

## 8. Regime fiscale

Alla data di stampa della presente Nota il regime fiscale relativo alla presente polizza è il seguente:

#### (A) Imposta sui premi di assicurazione

Sui premi non grava alcuna imposta sulle assicurazioni.

#### (B) Tassazione alla morte dell'Assicurato

La prestazione in caso di morte non è sottoposta all'imposta di successione e non subentra nell'asse ereditario. Inoltre, nessuna ritenuta fiscale è applicabile sulla prestazione per il caso di morte.

#### (C) Tassazione sui capitali

In caso di scadenza o di riscatto della polizza, il capitale da liquidare costituisce reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 12,50% per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati.

#### (D) Detraibilità dei premi versati

In base all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 47/2000 i premi dell'assicurazione sulla vita, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte, invalidità e non autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani e nel limite di 1.291,14 euro l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19%.



**E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO****9. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote**

La Compagnia ha facoltà di accettare la proposta del Contraente, a propria assoluta discrezione. Successivamente al ricevimento della prima rata di premio annuo o unico, la Compagnia provvederà all'emissione del certificato di assicurazione ed all'invio di tale documento al Contraente.

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Contraente riceverà tale certificato e, quindi, avrà avuto conoscenza della conclusione del contratto e la Compagnia avrà percepito la prima rata di premio.

Le coperture assicurative avranno decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la prima rata di premio annuo o unico pagato dal Contraente, se la proposta è pervenuta alla Compagnia entro il giorno 15 del mese. In caso contrario, la data di decorrenza sarà il primo giorno del secondo mese successivo al pagamento della prima rata di premio annuo o unico (ad es.: pagamento entro il 15 gennaio e ricevimento della proposta il 16 gennaio, data di decorrenza 1 marzo). Il Contraente avrà tuttavia facoltà di indicare nella proposta una data successiva dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza.

Il Contraente pagherà alla Compagnia un premio unico o i premi annui indicati nella proposta e nel certificato di assicurazione. In caso di premio annuo, sin dalla prima annualità sarà anche accettata la rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

Il pagamento del premio unico o della prima rata di premio annuo dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza e dovrà essere effettuato a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento può essere effettuato con Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.), oppure tramite bonifico sul conto, Bollettino Postale o assegno non trasferibile intestato alla Compagnia.

I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese sopra indicate, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote del fondo interno - basket. Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata l'ultimo giorno del mese precedente l'incasso del premio stesso. Per i premi pagati dal Contraente, successivamente al perfezionamento verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote succes-

siva il 3<sup>o</sup> giorno lavorativo (nel Gran Ducato di Lussemburgo - vedi Allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

A prescindere dalla facoltà di sospensione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di premio, decorsi trenta giorni dalla scadenza, la Compagnia, dandone tempestiva comunicazione scritta al Contraente, avrà la facoltà di:

- a) ridurre la copertura assicurativa in caso di premorienza alla somma dei premi precedentemente versati e, mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza, addebitarne il costo;
- b) dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC pagando al Contraente il valore di riscatto della polizza, al netto di ogni spesa applicabile.

**10. Lettera di conferma di investimento del premio**

L'Impresa provvede, tramite l'Agenzia di riferimento, a comunicare al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote (intesa come giorno a cui il valore delle quote si riferisce) l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, la data di valorizzazione delle quote nonché la data di incasso del premio.

In relazione al versamento dei premi successivi al primo, l'Impresa comunicherà al Contraente, tramite l'Agenzia di riferimento e sempre nel termine di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, la data di valorizzazione nonché la data di incasso del premio.

**11. Proroga**

A condizione che l'Assicurato sia ancora in vita alla data di scadenza del contratto, il Contraente avrà facoltà di richiedere, per una sola volta, la proroga del contratto di assicurazione per un periodo massimo di 5 anni (senza che l'Assicurato debba sottoporsi ad ulteriori esami medici o debba compilare nuovamente il questionario in proposta), con comunicazione scritta inviata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza. Quando detto è valido sempre che non ricorra alcuna delle seguenti cause di scioglimento anticipato:

- (a) decesso dell'Assicurato; o
- (b) riscatto totale della polizza da parte del Contraente; o

- (c) recesso del Contraente entro i termini di legge; o
- (d) recesso della Compagnia qualora il valore della polizza sia inferiore a 250,00 euro come previsto ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione; o
- (e) risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dei premi oltre i termini previsti dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **12. Riscatto, riscatto parziale**

### **12.1 Riscatto**

Per le polizze a premio unico, il riscatto potrà essere effettuato a partire dal primo anniversario della data di decorrenza; mentre per le polizze a premio annuo, il riscatto potrà essere effettuato solo a partire dal secondo anniversario della data di decorrenza, in coincidenza con la scadenza del pagamento di una delle rate di premio.

Il valore di riscatto in caso di premio unico sarà pari al valore delle quote attribuite alla polizza, come determinato l'ultimo giorno del mese precedente, al netto della penalità di riscatto dello 0,05. Il valore di riscatto in caso di premio annuo sarà determinato il primo giorno feriale successivo alla scadenza di una delle rate di premio e sarà pari al valore delle quote attribuite alla polizza, come determinato l'ultimo giorno del mese precedente, al netto della penalità di riscatto applicabile ai sensi della tabella riportata di seguito:

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Terzo	0,50
Quarto	0,25
Quinto	0,10
dal Sesto in poi	0,05

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento quale sia il valore di riscatto della sua polizza, con semplice richiesta indirizzata a «ASPECTA Assurance International Luxembourg SA - Servizio Clienti - Piazza della Repubblica n. 32 - 20124 Milano, fax 02/36569264, telefono 02/36569250, indirizzo di posta elettronica [italia@aspecta.com](mailto:italia@aspecta.com).

**Il valore di riscatto varia in funzione del valore delle quote e, dal momento che la Compagnia non offre alcuna garanzia di carattere finanziario, tale valore potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati.**

Per quanto concerne i costi in caso di riscatto, nessuna spesa verrà addebitata dalla Compagnia in tal caso.

### **12.2 Riscatto parziale**

Per le polizze a premio unico, il riscatto potrà es-

sere effettuato a partire dal primo anniversario della data di decorrenza.

Per i contratti a premio annuo il Contraente può richiedere il riscatto parziale a partire dal secondo anniversario della data di decorrenza, in coincidenza con la scadenza del pagamento di una delle rate di premio. Al riscatto parziale verranno applicate le medesime penalità di riscatto del riscatto totale.

Il riscatto parziale non sarà comunque consentito per le polizze il cui valore residuo successivamente al riscatto sarebbe inferiore a 2.500,00 euro e potrà essere richiesto una volta per ogni annualità di premio. La prestazione in caso di morte si ridurrà fino alla misura massima del 10% della somma complessiva dei premi.

## **13. Revoca della proposta**

Il Contraente ha facoltà di revocare la propria proposta sino alla data di conclusione del contratto di assicurazione, con comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio pagato, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto che, in caso di revoca, vengono fissate in 25,00 euro, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione.

## **14. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dalla polizza mediante comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui è informato che il contratto è concluso, ovvero, dal momento in cui ha ricevuto il certificato di assicurazione.

In tal caso, la Compagnia sarà tenuta a rimborsare al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio pagato, con diritto a trattenere la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese di emissione fissate in 50,00 euro.

## **15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni**

La Compagnia sarà tenuta ad effettuare i pagamenti dovuti ai sensi di polizza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la relativa richiesta dell'avente diritto, effettuati tutti gli accertamenti del caso ed ottenuti i documenti alla Stessa necessari.

Per quanto concerne la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti ad inviare alla Compagnia per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Compagnia, si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto



che, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in un anno.

### **16. Legge applicabile al contratto**

Il contratto è disciplinato dalla legge italiana.

### **17. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

### **18. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Sede Secondaria della Compagnia in Italia al seguente indirizzo: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. - Servizio Clienti - Piazza della Repubblica n. 32 - 20124 Milano, fax 02/36569264. Responsabile del Servizio Clienti è il Dott. Giancarlo Golin, tel. 02/36569250, indirizzo di posta elettronica: ggo-lin@aspecta.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 000187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **19. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente**

Prima del perfezionamento del contratto la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, su richiesta di quest'ultimo, l'ultimo rendiconto della gestione del fondo interno - basket. L'ultimo rendiconto della gestione può comunque essere visionato dal Contraente sul sito Internet della Compagnia al seguente indirizzo «www.aspecta.it».

### **20. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia trasmetterà al Contraente entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla

successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda Sintetica.

Nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa verrà indicato:

- a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, il numero e il controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) il numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- d) il numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- e) il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento;
- f) il numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Compagnia si impegna altresì a dare apposita comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata dalla Compagnia entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

## **F. DATI STORICI SUL FONDO**

### **21. Dati storici del rendimento**

**Fondo interno - Basket:** Seven Stars Invest Acc

**Indice:** MSCI The World Index ND

21/11/2005

Crescita di 1000 EUR



**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.**

## **22. Dati storici di rischio**

Il confronto tra la volatilità dichiarata e la volatilità del Benchmark non è attualmente disponibile in quanto il fondo è nato solo nell'aprile 2004.

## **23. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno**

	<b>Anno 2004</b>
T.E.R. (Total Expenses Ratio)	2,1%

<b>COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO - BASKET</b>	<b>Anno 2004</b>
Commissione di gestione	2%
Commissione di eventuale overperformance	0%
TER degli eventuali OICR sottostanti	0%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,05%
Spese di amministrazione e di custodia (applicate al premio)	4%
Spese di revisione e certificazione del fondo	0,01%
Altri costi gravanti sul fondo	-----


N.B. I costi inerenti l'anno 2004 sono calcolati su base annua anche se la data di inizio di operatività del fondo interno - basket è il 30/04/2004.

## **24. Turnover di portafoglio del fondo**

Il Turnover di portafoglio del fondo interno - basket inerente l'anno 2004 non è disponibile in quanto il fondo interno - basket SEVEN STARS INVEST è nato solo nell'aprile 2004.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*Il Rappresentante Generale in Italia*  
Franco L. Boffa



## Allegato 3

## Tassi annuali inerenti alla copertura caso morte

Età	Uomini	Donne	Età
0	0,008790	0,006910	0
1	0,000454	0,000443	1
2	0,000333	0,000302	2
3	0,000252	0,000222	3
4	0,000212	0,000181	4
5	0,000202	0,000151	5
6	0,000202	0,000131	6
7	0,000202	0,000131	7
8	0,000192	0,000111	8
9	0,000192	0,000121	9
10	0,000182	0,000131	10
11	0,000172	0,000141	11
12	0,000212	0,000151	12
13	0,000253	0,000172	13
14	0,000374	0,000192	14
15	0,000547	0,000222	15
16	0,000739	0,000252	16
17	0,000882	0,000283	17
18	0,000984	0,000293	18
19	0,001046	0,000313	19
20	0,001078	0,000313	20
21	0,001130	0,000303	21
22	0,001182	0,000293	22
23	0,001193	0,000314	23
24	0,001205	0,000334	24
25	0,001258	0,000385	25
26	0,001300	0,000415	26
27	0,001363	0,000446	27
28	0,001437	0,000466	28
29	0,001511	0,000497	29
30	0,001544	0,000528	30
31	0,001588	0,000548	31
32	0,001570	0,000569	32
33	0,001531	0,000590	33
34	0,001513	0,000600	34
35	0,001504	0,000631	35
36	0,001496	0,000672	36
37	0,001530	0,000723	37
38	0,001605	0,000775	38
39	0,001649	0,000837	39
40	0,001746	0,000889	40

**Tassi annuali inerenti alla copertura caso morte**

Età	Uomini	Donne	Età
41	0,001886	0,000971	41
42	0,002068	0,001054	42
43	0,002251	0,001178	43
44	0,002477	0,001292	44
45	0,002694	0,001427	45
46	0,003020	0,001594	46
47	0,003464	0,001802	47
48	0,003850	0,001971	48
49	0,004229	0,002130	49
50	0,004580	0,002269	50
51	0,004968	0,002461	51
52	0,005481	0,002696	52
53	0,006177	0,002996	53
54	0,006897	0,003277	54
55	0,007774	0,003571	55
56	0,008682	0,003921	56
57	0,009680	0,004339	57
58	0,010807	0,004794	58
59	0,012062	0,005276	59
60	0,013405	0,005734	60
61	0,014859	0,006263	61
62	0,016422	0,006890	62
63	0,018118	0,007649	63
64	0,019987	0,008502	64
65	0,022036	0,009453	65
66	0,024198	0,010464	66
67	0,026280	0,011573	67
68	0,028593	0,012994	68
69	0,031030	0,014596	69
70	0,034232	0,016476	70
71	0,036986	0,018372	71
72	0,040300	0,020427	72
73	0,043755	0,022700	73
74	0,047872	0,025539	74
75	0,052624	0,028895	75

## **Articolo 1 DEFINIZIONI**

I seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato:

- **Assicurato**  
la persona la cui vita è assicurata ai sensi di polizza.
- **Beneficiari**  
gli aventi diritto alla prestazione in caso di morte («Beneficiari in caso di morte»), o al pagamento del valore della polizza («Beneficiari in caso di vita»), ai sensi del successivo art. 7.
- **Certificato di Assicurazione**  
il certificato nel quale sono specificati le informazioni personali e gli altri dettagli relativi alla polizza.
- **Compagnia**  
ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Società registrata in Lussemburgo con il numero R.C. B 73.935 e sede in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo con Sede Secondaria in Italia in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano.
- **Contraente**  
la persona che stipula la polizza con la Compagnia.
- **Data di Decorrenza**  
la data in cui la polizza entra in vigore ai sensi dell'art. 4.
- **Giorno di riferimento**  
è il giorno in cui la Compagnia investe le unità del fondo interno - basket.
- **Fondo Interno - basket**  
il fondo di investimento interno al quale la polizza è collegata.
- **Polizza**  
il contratto tra il Contraente e la Compagnia, composto dalla proposta, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione ed eventualmente delle Condizioni Speciali di Assicurazione e dal certificato di assicurazione.
- **Premio Investito**  
la parte di premio che viene convertita in quote del fondo interno - basket.
- **Somma Complessiva dei Premi**  
il totale di tutti i premi annui che il Contraente si impegna a pagare ai sensi di polizza, come indicato nel certificato di assicurazione e nella proposta.
- **Quote**  
porzioni nominali del fondo interno - basket attribuite alla polizza in relazione ai premi pagati.

## **- Valore della Polizza**

la somma del valore di tutte le quote attribuite alla polizza.

## **- Valore di Riscatto**

l'importo dovuto al Contraente in caso di riscatto totale o parziale della polizza.

## **Articolo 2 OGGETTO**

La polizza è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unitlinked, ai sensi del quale la Compagnia, a fronte del pagamento dei premi da parte del Contraente, si impegna al pagamento delle prestazioni meglio descritte nei successivi articoli, le quali sono direttamente collegate al valore del fondo interno - basket.

## **Articolo 3 DETERMINAZIONE DELL'ETÀ**

L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione corrisponde all'età reale. Ai fini della determinazione del costo della copertura per il caso di morte, l'età si calcola sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso, senza tener conto di giorni e mesi.

## **Articolo 4 DECORRENZA E DURATA**

La Compagnia ha facoltà di accettare la proposta del Contraente, a propria assoluta discrezione. In fase di esame della proposta, la Compagnia si riserva il diritto, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere ulteriori accertamenti sanitari così come meglio specificato alla voce - Limiti Assuntivi, di cui alla Sezione (B), punto 4 - Prestazioni assicurative, della Nota Informativa.

Successivamente al ricevimento del premio unico o della prima rata di premio annuo, la Compagnia provvederà alla emissione del certificato di assicurazione ed all'invio di tale documento al Contraente, il quale, all'atto della ricezione di tale certificato, avrà conoscenza della conclusione del contratto.

La data di decorrenza, evidenziata nel certificato di assicurazione, sarà quella del primo giorno del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto il premio unico o la prima rata di premio annuo pagato dal Contraente, se la relativa proposta è pervenuta alla Compagnia entro il giorno 15 del mese. Se invece la proposta è pervenuta alla Compagnia dopo il giorno 15, la data di decorrenza sarà quella del primo giorno del secondo mese successivo al pagamento.

In ogni caso, il Contraente avrà facoltà di indicare nella proposta una data successiva dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza.

La polizza avrà la durata indicata nel certificato di assicurazione e nella proposta.

---

**Articolo 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

---

A condizione che l'Assicurato sia ancora in vita alla data di scadenza, il Contraente avrà facoltà di richiedere, per una sola volta, la proroga del contratto di assicurazione per un periodo massimo di 5 anni (senza che l'Assicurato debba sottoporsi ad ulteriori esami medici o debba compilare nuovamente il questionario in proposta), con comunicazione scritta inviata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza.

In tal caso, le quote del fondo interno - basket rimarranno attribuite alla polizza ed il Contraente non sarà tenuto al pagamento di ulteriori premi. I costi di gestione ed i costi della copertura per il caso di morte saranno addebitati dalla Compagnia con cadenza mensile, mediante cancellazione di quote del fondo interno - basket e conseguente riduzione del valore di polizza.

In caso di riscatto della polizza nel periodo di proroga, non si applicheranno i fattori di sconto di cui al successivo articolo 8.3.

---

**Articolo 6 PAGAMENTO DEL PREMIO**

---

6.1 Quale corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla Compagnia ai sensi di polizza, il Contraente paga alla Compagnia i premi convenuti.

6.2 Il premio unico o la prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della proposta a mezzo assegno bancario, bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Le rate successive possono essere pagate a mezzo di Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.) oppure mediante bonifico bancario.

In caso di premio annuo, sin a partire dalla prima annualità sarà anche accettata la rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

6.3 Qualora il Contraente abbia richiesto l'applicazione del meccanismo di incremento annuo dei premi, la Compagnia provvederà ad inviare tempestivamente al Contraente un'apposita comunicazione scritta contenente l'indicazione del maggior premio dovuto. Il Contraente avrà comunque facoltà di rinunciare al pagamento del maggior premio, dandone comunicazione scritta inviata alla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

---

**Articolo 7 ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE**

---

7.1 I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese di seguito descritte, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote del fondo interno - basket al valore delle quote come

determinato l'ultimo giorno del mese precedente al pagamento del premio. Il numero delle quote attribuite all'assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e delle spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata l'ultimo giorno del mese precedente l'incasso del premio stesso. Per i premi pagati dal Contraente, successivamente al perfezionamento verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il 3<sup>o</sup> giorno lavorativo (nel Gran Ducato del Lussemburgo - vedi Allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

7.2 Le quote sono attribuite alla polizza al solo fine di determinarne il valore. Né il Contraente, né i Beneficiari avranno alcun diritto sulle quote o sui beni del fondo interno - basket.

7.3 Il valore di ogni singola quota attribuita alla polizza è pari al valore del fondo interno - basket, diviso per il numero di quote di cui il fondo interno - basket si compone. Il valore delle quote del fondo interno - basket è pubblicato quotidianamente su «Il Sole 24 Ore».

7.4 In caso di liquidazione del fondo interno - basket, la Compagnia potrà offrire un nuovo fondo interno - basket dandone comunicazione scritta al Contraente. In tal caso, il Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi del successivo articolo 8.3 oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia che le quote del fondo interno - basket liquidato dovranno essere trasferite al nuovo fondo interno - basket.

Qualora il Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia quest'ultima sarà autorizzata ad allocare le quote del fondo interno - basket liquidato nel nuovo fondo interno - basket. Il trasferimento di quote del fondo interno - basket liquidato al nuovo fondo interno - basket sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per il Contraente.

---

**Articolo 8 PRESTAZIONI DELLA COMPAGNIA**

---

**8.1 Prestazioni in caso di sopravvivenza alla data di scadenza**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza e fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'articolo 5, la Compagnia pagherà ai Beneficiari in vita una somma pari al valore delle



quote attribuite alla polizza, calcolato alla data di scadenza della polizza.

### 8.2 Prestazioni in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza, la Compagnia pagherà ai Beneficiari in caso di morte un importo pari al maggiore tra:

- (a) il minimo garantito; o
- (b) la somma del valore della polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più l'1% della somma complessiva dei premi.

Il minimo garantito è pari alla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso percentuale determinato dal Contraente nella proposta di polizza (tra un minimo dell' 1% ed un massimo del 200%), come riportato nel certificato di assicurazione.

### 8.3 Riscatto totale

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico o due anni dalla data di decorrenza della polizza per le polizze a premio annuo e con il pagamento di almeno due annualità di premio, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale della polizza, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata a.r., ricevuta almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

Per le polizze a premio annuo il riscatto potrà essere effettuato solamente in occasione di ciascuna scadenza di pagamento di una rata di premio.

Il primo giorno feriale del mese successivo alla scadenza di pagamento della rata di premio, la Compagnia darà corso alle richieste di riscatto pervenute entro il termine sopra indicato. Il valore di riscatto sarà pari al valore delle quote attribuite alla polizza, come determinato l'ultimo giorno del mese precedente, al netto della penalità di riscatto applicabile ai sensi della tabella di cui all'Allegato 2.

In caso di riscatto totale della polizza, il contratto di assicurazione cesserà di produrre effetti tra le Parti alla data in cui viene determinato il valore di riscatto e la Compagnia sarà unicamente tenuta al pagamento di tale valore di riscatto al Contraente, ai sensi del successivo articolo 13.

### 8.4 Riscatto parziale

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico o due anni dalla data di decorrenza della polizza per le polizze a premio annuo e con il pagamento di almeno due annualità di premio, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale della polizza, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata a.r., ricevuta

almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

Come per il riscatto totale, al riscatto parziale verranno applicate le penalità di riscatto di cui all'Allegato 2.

Il riscatto parziale può essere chiesto una volta per ogni annualità di polizza e non sarà comunque consentito per le polizze il cui valore residuo successivamente al riscatto sarebbe inferiore a 2.500,00 euro.

In seguito al riscatto parziale la prestazione in caso di morte si ridurrà fino alla massima misura del 10% della somma complessiva dei premi.

---

## Articolo 9 **SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI**

---

9.1 Trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza per le polizze a premio annuo il cui valore sia almeno pari a 2.500,00 euro il Contraente potrà richiedere, per non più di 2 volte durante l'intera durata della polizza, la sospensione o l'interruzione del pagamento dei premi, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata a.r., con almeno 60 giorni di preavviso. In tal caso, il minimo garantito in caso di morte si riduce in conseguenza del ridursi della somma complessiva dei premi a seguito della sospensione del pagamento dei premi.

9.2. Il Contraente avrà facoltà di riprendere il pagamento dei premi entro 6 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, provvedendo al pagamento del premio scaduto e non pagato a tale data. In questo caso, successivamente al ricevimento del premio scaduto da parte della Compagnia, gli originali elementi della polizza, ivi inclusi il minimo garantito in caso di morte e la somma complessiva dei premi saranno integralmente ripristinati.

9.3. Per la determinazione del valore della polizza al momento in cui il Contraente richiede la sospensione del pagamento dei premi, si veda quanto previsto dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

---

## Articolo 10 **REVOCA DELLA PROPOSTA**

---

Il Contraente ha facoltà di revocare la propria proposta sino alla data di conclusione del contratto di assicurazione, con comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la Compagnia restituirà al Contraente il premio pagato, diminuito delle spese fissate in 25,00 euro.

---

**Articolo 11 RECESSO DEL CONTRAENTE**

---

Il Contraente può recedere dal contratto nel termine di trenta giorni dal momento in cui egli è informato che il contratto è concluso. Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza dall'ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., ovvero, se anteriore, nel momento in cui il Contraente abbia comunque avuto comunicazione dell'accettazione della Sua proposta da parte di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente alla polizza ed alla prova di pagamento, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta diminuita della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese di emissione fissate a 50,00 euro.

---

**Articolo 12 VALORE MINIMO DELLA POLIZZA**

---

Qualora il valore delle quote attribuite alla polizza dovesse, in qualsiasi momento successivo al secondo anniversario della data di decorrenza, risultare inferiore a 250,00 euro, la Compagnia avrà facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni, pagando al Contraente un importo pari al valore della polizza, al netto delle spese eventualmente applicabili.

---

**Articolo 13 BENEFICIARI**

---

Il Contraente designa i Beneficiari nella proposta di polizza e può in qualsiasi momento revocarli o sostituirli ai sensi di legge, mediante comunicazione scritta alla Compagnia o disposizione testamentaria. Nei casi in cui la legge esclude la facoltà di revocare i Beneficiari, il riscatto, il pegno o il vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto di questi ultimi.

---

**Articolo 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

---

14.1 La Compagnia provvederà ad effettuare i pagamenti dovuti ai sensi di polizza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la relativa richiesta dell'avente diritto, effettuati tutti gli accer-

tamenti del caso ed ottenuti i seguenti documenti:

**- In caso di vita**

Sarà onere del Beneficiario inviare alla Compagnia la richiesta tramite raccomandata a. r. allegando:

- originale del certificato di assicurazione;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'avente diritto;

**- In caso di morte**

Il Beneficiario, in caso di morte dell'Assicurato, o l'Assicurato o il Suo legale rappresentante, in caso di morte del Contraente dovranno fornire i seguenti documenti:

- relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo della Compagnia;
- originale del certificato di morte che indichi la causa del decesso;
- un atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà, inoltre, essere inviata copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché l'atto notorio, o la dichiarazione sostitutiva del medesimo, che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistono altri.

In caso di morte dell'Assicurato, il Beneficiario dovrà fornire anche i documenti sopraindicati per il caso di vita.

14.2 In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al precedente paragrafo 14.1, saranno altresì dovuti dalla Compagnia gli interessi di mora al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza del termine alla data di pagamento.

---

**Articolo 15 ESCLUSIONI**

---

La copertura per il caso di morte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione non opera qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da una delle seguenti circostanze:

- suicidio dell'Assicurato nel primo anno di durata della polizza oppure entro un anno dall'incremento del minimo garantito in caso di morte o

dalla ripresa del pagamento dei premi dopo una sospensione ai sensi dell'art. 9;

- partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivino da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- fatto intenzionale dell'Assicurato o del Contraente o di un Beneficiario;
- contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti;
- incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati, in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico.

In tali casi, la Compagnia pagherà unicamente il controvalore delle quote attribuite alla polizza, calcolato l'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso. Quando il decesso è causato da fatto intenzionale di uno dei Beneficiari, la Compagnia pagherà detto importo agli altri Beneficiari designati nel certificato di assicurazione, secondo l'ordine stabilito.

---

#### **Articolo 16    MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI**

---

Salvo quanto previsto al precedente art. 9 - Sospensione del pagamento dei premi, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di premio e decorsi 30 giorni dalla scadenza, la Compagnia, dandone tempestiva comunicazione scritta al Contraente, avrà facoltà di:

- a) ridurre la copertura assicurativa in caso di premorienza alla somma dei premi precedentemente versati e, mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza, addebitarne il costo;
- b) dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC pagando al Contraente il valore di riscatto della polizza, al netto di ogni spesa applicabile.

---

#### **Articolo 17    COSTI CONNESSI CON LA POLIZZA**

---

Sul contratto gravano costi di acquisizione e di stipula, costi di emissione della polizza, costi di gestione, di riscatto, di assegnazione delle quote, costi di copertura per il caso morte, nonché gli eventuali costi per la garanzia complementare "Esone-ro dal pagamento dei Premi". Tali costi e le rispettive modalità di addebito sono indicati in dettaglio nella Nota Informativa.

---

#### **Articolo 18    CESSIONE, PEGNO O VINCOLO**

---

Il Contraente può cedere a terzi la polizza, costituirla in pegno o altrimenti vincolarne le prestazioni. L'efficacia di tali atti è tuttavia subordinata alla loro annotazione da parte della Compagnia sul certificato di assicurazione o su apposita appendice.

---

#### **Articolo 19    COMUNICAZIONI**

---

A meno che non sia altrimenti indicato, qualsiasi comunicazione tra le parti in relazione alla polizza sarà ritenuta valida solo se effettuata a mezzo di lettera ai seguenti indirizzi:

- se alla Compagnia:  
presso la Sede secondaria in Italia, P.zza della Repubblica 32, 20124 Milano;

- se al Contraente:  
all'ultimo domicilio reso noto alla Compagnia.  
Ciascuna parte potrà modificare il proprio domicilio con comunicazione scritta all'altra parte ai sensi del presente articolo.

---

#### **Articolo 20    VALUTA**

---

La polizza è denominata in Euro. In caso di liquidazione del fondo interno - basket, il nuovo fondo interno - basket offerto dalla Compagnia ai sensi dell'art. 7.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione potrà essere denominato in una valuta differente. Il rischio di cambio è a carico del Contraente.

---

#### **Articolo 21    LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

---

La polizza è governata dalla legge italiana, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dalle Condizioni Speciali eventualmente concordate tra le parti.

Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto sarà di competenza dell'autorità giudiziale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

#### **Allegato 1 Importo minimo dei premi**

**Premio annuo**  
300,00 euro

**Importo minimo della somma complessiva dei premi**

5.000,00 euro senza incremento annuo del premio  
10.000,00 euro con incremento annuo del premio

**Premio unico**  
5.000,00 euro

**Allegato 2**

**Penalità di riscatto**

**Polizze a premio annuo**

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Terzo	0,50
Quarto	0,25
Quinto	0,10
dal Sesto in poi	0,05

**Premio Unico**

0,05% indipendentemente dal tempo del riscatto

**ALLEGATO 3**

**Caratteristiche tecniche**

	Polizze a Premio annuo	Polizze a Premio unico
Età minima d'entrata per il contraente	18	18
Età minima d'entrata per l'assicurato	0	1
Età massima d'entrata per l'assicurato	70	70
Età massima al termine per la prestazione caso di morte	75	75
Età massima al termine per la copertura aggiuntiva	65	Garanzia non prevista

**Allegato 4**

**Festività in Lussemburgo diverse dalle festività italiane**

23 febbraio

Ascensione


Lunedì dopo Pentecoste

23 giugno Festa Nazionale

2 novembre

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

*Il Rappresentante Generale in Italia*  
Franco L. Boffa





## **REGOLAMENTO DEL BASKET “SEVEN STARS INVEST”**

La polizza sarà collegata a un fondo interno d’investimento, cosiddetto fondo interno - basket, con le seguenti caratteristiche:

**- Denominazione**

SEVEN STARS INVEST

**- Data costituzione**

30 Aprile 2004

**Gestione del fondo interno - basket**

La gestione del fondo interno - basket è curata da ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A (di seguito la Compagnia).

**- Sede legale**

Goldbell 1 - 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo

**- Iscrizione**

nel registro delle imprese di Lussemburgo con il n. B 73.935

**Descrizione del «SEVEN STARS INVEST»**

**Aspetti generali**

La Compagnia ha costituito un fondo interno, un cosiddetto «fondo interno - basket», denominato «SEVEN STARS INVEST» suddiviso in quote a cui vengono collegate le prestazioni della polizza “Futuro in Libertà”.

La valuta in cui è denominato il fondo interno - basket è l’EURO.

Il fondo interno - basket investe gli attivi in quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) con prevalente componente azionaria, secondo una strategia di diversificazione del rischio tra quote di OICVM, di seguito denominati «Fondi di destinazione». I fondi di destinazione sono dei fondi d’investimento che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE e sono disponibili per persone fisiche e giuridiche. La Compagnia, seleziona, impegna, e controlla i gestori esterni d’investimento. Il fondo interno - basket è del tipo «ad accumulazione di proventi»; ne consegue che i proventi degli investimenti non sono distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno - basket.

I fondi di destinazione sono affidati a una pluralità di gestori specializzati in stili di gestione differenti e complementari fra loro, così da offrire un ulteriore livello di diversificazione utile a ridurre la rischiosità degli investimenti. Un compito particolare della Compagnia consiste, nell’ambito della caratteristica di investimento delineata, nel ricercare dei fondi di destinazione che nel passato hanno avuto una performance straordinaria e nel-

l’assegnare i mandati di gestione per un periodo determinato. Per tali fondi di performance straordinaria si intende una selezione di fondi di destinazione che hanno ottenuto un incremento di valore continuo con una volatilità bassa (misurata alle variazioni dei redditi mensili).

**Strategia e obiettivi d’investimento del «SEVEN STARS INVEST»**

Il fondo interno - basket di fondi Seven Stars Invest investe in fondi d’investimento azionari. In tal senso, la quota di fondi azionari può raggiungere il 100% del capitale del fondo interno - basket. La Compagnia di gestione seleziona i fondi target in cui investire il capitale degli assicurati secondo dei criteri prestabiliti. Si tratta di fondi d’investimento azionari che negli ultimi 25 anni (con riferimento alla data di edizione del fondo interno - basket di fondi) e per un periodo minimo di 20 anni hanno avuto una performance minima del 777 per cento. L’obiettivo del fondo interno - basket di fondi è di raggiungere in un periodo di 20 anni una performance minima del 777% sebbene sia impossibile fornire garanzie, in particolare a causa degli sviluppi imprevedibili dei mercati dei capitali mondiali. Il fondo interno - basket di fondi si compone di almeno cinque diversi fondi azionari.

Nel corso del contratto d’assicurazione, è possibile sia cambiare fondi che inserire nuovi fondi azionari. Ciò potrebbe rivelarsi in particolar modo necessario quando i criteri indicati in precedenza non vengono più soddisfatti. A seconda delle aspettative di mercato, è anche possibile investire in fondi monetari per motivi di timing.


Per ottenere un alto grado di diversificazione dei rischi, i diversi fondi presentano differenti priorità d’investimento. Particolare attenzione viene dedicata a livello regionale alle aree più industrializzate (America del Nord, Europa e Giappone); inoltre, i fondi internazionali possono investire anche in paesi emergenti. Vengono selezionati principalmente fondi d’investimento ad ampio respiro, per i quali non vi sono restrizioni d’investimento specifiche di settore. In caso di azioni, si tratta sia di valori standard (“Value Stocks”) che di aziende in crescita (“Growth Stocks”). Siccome il fondo interno - basket investe esclusivamente in fondi azionari, il rischio di tale investimento è a carico del Contraente. Infatti, il valore del fondo interno - basket potrà svilupparsi in parallelo ai mercati azionari mondiali, nei quali investono i diversi fondi di destinazione, dunque in maniera positiva ma anche in maniera negativa, come è tipico di un portafoglio unicamente investito in azioni.

Il profilo di rischio è alto.

### Benchmark

**MSCI WORLD INDEX 100%**

**Evoluzione del valore SEVEN STARS INVEST  
(30/04/2004 - 29/07/2005)**



NB: Il rendimento degli anni passati non è garanzia di uguale rendimento per il futuro.

Qualora Morgan Stanley modifichi la composizione del benchmark in termini di mercati di quotazione, le stesse modifiche si intenderanno applicate alla composizione mondiale di cui al presente contratto.

### Contabilità del fondo interno - basket

Il fondo interno - basket costituisce patrimonio autonomo e separato dalle altre attività della Compagnia, nonché da ogni altro fondo da essa gestito. Il fondo interno - basket è sottoposto a verifica contabile annuale da parte di una Società di Revisione che accerta la rispondenza della gestione del fondo interno - basket al presente Regolamento ed il valore unitario della quota alla fine dell'esercizio. La contabilità separata del «SEVEN STARS INVEST» è depositata presso la Compagnia ed ivi consultabile.

### Informazioni in corso di contratto

Il Contraente potrà richiedere e ricevere gratuitamente, ogni anno, insieme con la comunicazione riguardante il valore raggiunto dalle prestazioni della polizza una versione aggiornata delle suddette informazioni sul fondo interno - basket.

### Valutazione del patrimonio del fondo interno - basket e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo del fondo interno - basket è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti. Il valore unitario della quota viene determinato ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo del fondo interno - basket per il numero di quote partecipanti al fondo interno - basket in quel momento.

Solo nel caso in cui le Borse Valori siano chiuse nei giorni lavorativi oppure sopravvengano straordinari eventi che provochino imprevedibili e rilevanti

turbative dei mercati tali da impedire la determinazione del valore della quota, anche nell'interesse del Contraente, si farà riferimento al primo giorno successivo nel quale risulterà possibile effettuare la predetta determinazione.

### Pubblicazione del valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo è pubblicato quotidianamente su «Il Sole 24 Ore».

### Spese

È a carico del fondo interno - basket una commissione di gestione, nella misura TRIMESTRALE dello 0,50%, pari ad un 2% annuo. Inoltre si evidenzia che commissioni di intermediazione ed altri costi connessi con la compravendita usuali sul mercato finanziario devono essere corrisposti al gestore del fondo interno - basket su ciascuna compravendita di quote del fondo interno - basket. Tali costi, dedotti prima che il premio venga investito nel fondo interno - basket, sono pari al 4% del premio stesso.

### Commissioni di gestione dei Fondi di destinazione

Le commissioni di gestione dei Fondi di destinazione non incidono sulla parte del premio riservata all'investimento, ma unicamente sul rendimento.

Il valore che viene pubblicato delle quote inerenti ai Fondi di destinazione sono già al netto di tali commissioni e quindi il valore delle quote appartenenti al fondo interno - basket «SEVEN STARS INVEST» sono già al netto di qualsiasi ulteriore costo. Il costo massimo di commissione di gestione di un Fondo di destinazione è di 1,5%.

### Modifiche regolamentari

La Compagnia, al fine di perseguire gli interessi dei Contraenti e dando loro adeguata informazione, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento del fondo interno - basket e gli oneri a carico di ciascun fondo per giustificati motivi, consentendo in alternativa la prosecuzione del contratto a nuove condizioni, ovvero il riscatto della polizza. Al riguardo, devono intendersi per «giustificati motivi», la sopravvenienza di disposizioni legislative e/o regolamentari o di provvedimenti, circolari o disposizioni in genere delle autorità preposte e i mutamenti di criteri gestionali con l'esclusione di quelli meno favorevoli all'Assicurato. Nel caso verrà data apposita comunicazione al Contraente, indicando il motivo che ha determinato le modifiche.

### Rendiconto annuale della gestione

La Compagnia redige ogni anno un rendiconto della gestione sull'andamento del fondo interno - basket «SEVEN STARS INVEST».

Tale rendiconto è a disposizione dei Contraenti e conservato presso la Compagnia.



## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO PER INVALIDITÀ (solo per polizze a premio annuo)

---

### Articolo 1 DEFINIZIONI

---

Oltre ai termini previsti nelle precedenti Condizioni Generali di Assicurazione, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato:

**- Copertura Aggiuntiva**

la copertura del rischio di incapacità al guadagno dell'Assicurato, ai sensi delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione.

**- Incapacità al guadagno**

lo stato dovuto a sopravvenuta invalidità per malattia o infortunio, per effetto del quale l'Assicurato perda - in tutto o in parte - la capacità allo svolgimento di qualunque attività lavorativa accettabile.

Per «accettabile» si intende qualsiasi attività lavorativa consona alle capacità ed alla posizione sociale dell'Assicurato, anche se per il suo svolgimento l'Assicurato sia costretto ad una riqualificazione professionale.

---

### Articolo 2 OGGETTO

---

In caso di sopravvenuta invalidità che determini l'incapacità al guadagno dell'Assicurato, dovuta a cause oggettivamente accertabili che siano indipendenti dalla sua volontà, la Compagnia pagherà in tutto o in parte i premi che vengano a scadenza successivamente al periodo di carenza di cui all'articolo 6 e per tutto il perdurare dell'incapacità al guadagno.

---

### Articolo 3 DECORRENZA E DURATA

---

La copertura aggiuntiva decorre dalla data di entrata in vigore della polizza ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e rimane in vigore per l'intera durata della polizza stessa, a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi ai sensi di polizza. In ogni caso, la copertura aggiuntiva opera esclusivamente se l'età dell'Assicurato è maggiore a 15 ed inferiore a 65 anni.

---

### Articolo 4 ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRAENTE

---

L'Assicurato colpito da invalidità che ne determini l'incapacità al guadagno nel periodo di efficacia della copertura aggiuntiva, dovrà darne notizia alla Compagnia mediante lettera raccomandata a.r. spedita entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, provvedendo altresì ad inviare il relativo certifica-

to medico, accompagnato da una relazione del medico curante su modulo prestampato della Compagnia, con piego raccomandato spedito nei tre mesi successivi.

La Compagnia avrà facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria per la compiuta valutazione del diritto dell'Assicurato ai sensi delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione e potrà altresì richiedere un esame da parte del proprio medico di fiducia. L'Assicurato è tenuto a comunicare senza indugio alla Compagnia qualsiasi cambiamento relativo al proprio stato e grado di invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno. La Compagnia avrà comunque facoltà di richiedere nuovi accertamenti e visite mediche all'Assicurato che beneficia delle prestazioni di cui al successivo articolo 5, qualora dovesse ravvisarne l'opportunità.

---

### Articolo 5 PRESTAZIONI DELLA COMPAGNIA

---

In caso di invalidità dell'Assicurato che ne determini l'incapacità al guadagno, la Compagnia contribuirà al pagamento dei premi ricorrenti dovuti per l'intera durata dell'invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno, come segue:

- invalidità parziale inferiore al 25%: nessun contributo;
- invalidità parziale tra il 25% ed il 75%: contributo in misura proporzionale al grado di invalidità;
- invalidità superiore al 75%: pagamento dell'intero premio da parte della Compagnia.

Il grado dell'invalidità viene determinato dalla Compagnia mediante certificati medici e perizie sulla base della tabella INAIL in vigore alla data di stipula del presente contratto. Tuttavia, per le persone che svolgono una attività lavorativa, il grado dell'invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno potrà corrispondere, al massimo, al tasso percentuale corrispondente alla riduzione del reddito derivante dall'attività lavorativa, senza tener conto di eventuali rendite erogate da enti previdenziali in tale contesto.

Nel caso in cui l'Assicurato svolga un lavoro autonomo oppure abbia un reddito soggetto ad oscillazioni, la riduzione del reddito si determina considerando la media dei redditi da lavoro indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti al momento del verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'invalidità.

Nel caso in cui l'Assicurato svolga un lavoro subordinato, la riduzione del reddito si determina considerando la retribuzione dell'ultimo anno preceden-

te al verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'invalidità, come risultante dalle relative buste paga. La Compagnia pagherà l'importo percentuale dovuto del premio al verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'incapacità al guadagno, senza tener conto di eventuali incrementi automatici che dovessero nel frattempo venire a maturazione.

---

**Articolo 6 PERIODO DI CARENZA**

---

Il pagamento delle prestazioni ai sensi del precedente articolo 5 decorre dal 181° giorno dal ricevimento della comunicazione relativa all'evento, a condizione che la Compagnia abbia verificato l'effettiva sussistenza e grado dell'invalidità che ha causato l'incapacità al guadagno. Tuttavia, qualora l'Assicurato sia nuovamente colpito da invalidità che comporti l'incapacità al guadagno, per le stesse cause, entro un anno dalla cessazione del precedente periodo di invalidità, la Compagnia provvederà al pagamento delle prestazioni non appena abbia accertato le cause ed il grado dell'invalidità, senza attendere il termine del periodo di carenza di cui al precedente paragrafo. Qualora la Compagnia accerti l'esistenza del diritto dell'Assicurato alle prestazioni sopra descritte successivamente al termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno, il Contraente sarà comunque tenuto al pagamento dei premi scaduti, che gli saranno rimborsati dalla Compagnia all'esito delle verifiche, se positivo.

---

**Articolo 7 COSTO DELLA COPERTURA AGGIUNTIVA**

---

Il costo annuo della copertura aggiuntiva di cui alle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione è pari al 5,40576% del premio annuo relativo alla polizza e sarà addebitato mensilmente, mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza sino allo scioglimento del contratto di assicurazione o, se precedente, sino al verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'invalidità dell'Assicurato che ne determina l'incapacità al guadagno.

---

**Articolo 8 ESCLUSIONI**

---

La copertura aggiuntiva non opera qualora l'incapacità dell'Assicurato sia causata da una delle seguenti circostanze:

- partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi o per colpa grave;
- fatto intenzionale dell'Assicurato o del Contraente;
- partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraen-

te, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;

- tentativo di suicidio dell'Assicurato;
- malattia già esistente al momento della stipulazione del presente contratto, sulla cui presenza l'Assicurato, però, ha taciuto;
- stato di alterazione dovuto all'assunzione di psicofarmaci in genere, alcool o sostanze stupefacenti.

La copertura aggiuntiva non opera altresì qualora l'Assicurato ostacola lo svolgimento dei necessari controlli ed esami da parte della Compagnia oppure omette di notificare le variazioni intervenute in relazione al proprio stato e grado di invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno.

---

**Articolo 9 ARBITRATO**


---

Nel caso in cui la Compagnia non riconosca l'invalidità o il grado dell'invalidità oppure accerti la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, ne dà pronta comunicazione scritta al Contraente.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, a pena di decadenza, il Contraente ha facoltà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Compagnia, di sottoporre la questione alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. Qualora la Compagnia non provveda a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato oppure i due arbitri di parte non provvedano alla nomina del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, la scelta degli arbitri non nominati sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano, su iniziativa della parte più diligente. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione.

*Il Rappresentante Generale per l'Italia*  
Franco L. Boffa



I seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato:

**- Assicurato**

la persona la cui vita è assicurata ai sensi di polizza.

**- Beneficiari**

gli aventi diritto alla prestazione in caso di morte («Beneficiari in caso di morte»), o al pagamento del valore della polizza («Beneficiari in caso di vita»), ai sensi del successivo art. 7.

**- Certificato di Assicurazione**

il certificato nel quale sono specificati le informazioni personali e gli altri dettagli relativi alla polizza.

**- Compagnia**

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Società registrata in Lussemburgo con il numero R.C. B 73.935 e sede in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo con Sede Secondaria in Italia in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano.

**- Contraente**

la persona che stipula la polizza con la Compagnia.

**- Data di Decorrenza**

la data in cui la polizza entra in vigore ai sensi dell'art. 4.

**- Giorno di riferimento**

è il giorno in cui la Compagnia investe le unità del fondo interno - basket.

**- Fondo Interno - basket**

il fondo di investimento interno al quale la polizza è collegata.

**- Polizza**

il contratto tra il Contraente e la Compagnia, composto dalla proposta, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione ed eventualmente delle Condizioni Speciali di Assicurazione e dal certificato di assicurazione.

**- Premio Investito**

la parte di premio che viene convertita in quote del fondo interno - basket.

**- Somma Complessiva dei Premi**

il totale di tutti i premi annui che il Contraente si impegna a pagare ai sensi di polizza, come indicato nel certificato di assicurazione e nella proposta.

**- Quote**

porzioni nominali del fondo interno - basket attribuite alla polizza in relazione ai premi pagati.

**- Valore della Polizza**

la somma del valore di tutte le quote attribuite alla polizza.

**- Valore di Riscatto**

l'importo dovuto al Contraente in caso di riscatto totale o parziale della polizza.

## INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

### 1. Finalità del trattamento dei dati.

#### Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

### 2. Modalità del trattamento dei dati.

#### Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto, interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione, distruzione; sicurezza, protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

### 3. Conferimento dei dati.

#### Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. Rifiuto di conferimento dei dati.

#### L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), compor-

ta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### 6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### 8. Diritti dell'interessato

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere

dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso ancorché pertinente allo scopo della raccolta; di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta

ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; tale diritto è esercitabile gratuitamente.

#### **9. Titolare e responsabile del trattamento**

Titolare del trattamento è la ASPECTA Assurance International S.A. con sede in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

Responsabile è il Legale Rappresentante pro tempore.

Il Rappresentante Generale in Italia di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è Franco L. Boffa.

